

Comune di Santo Stefano in Aspromonte

Città Metropolitana di Reggio Calabria Via D. Morabito, 25 – Tel. 0965/740601 Fax 0965/740478 protocollo.santostefano@asmepec.it

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21 del 26/05/2021

OGGETTO: ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI NON TENERE LA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE (COMUNI SOTTO I 5.000 ABITANTI) (ART. 57, C. 2-TER, D.L. N. 124/2019) - BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ANNO 2020 - ESERCIZIO DELL'OPZIONE PREVISTA DAL COMMA 3 DELL'ART. 233-BIS DEL D. LGS. N. 267/2000.

L'anno **DUEMILAVENTUNO** addì **VENTISEI** del mese di **MAGGIO** alle **ore 12,53** convocato per determinazione del Sindaco – Presidente ed invitato come da avvisi scritti **in data 19/05/2021 prot. n. 2654** e notificati dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito, sotto la presidenza del Sindaco/Presidente Dott. Francesco Malara, in sessione ORDINARIA, seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, composto dai Sigg.:

| NUM. | COGNOME E NOME | PRESENTE |
|------|--------------------------------|----------|
| | | (si-no) |
| 1 | Dott. Francesco MALARA | SI |
| 2 | Diego, Omar, Cristian COPPOLA | SI |
| 3 | Luigi BELMONTE | SI |
| 4 | Vincenzo PENNA | SI* |
| 5 | Sebastiano Claudio MEGALE | SI |
| 6 | Stefano DE FELICE | SI |
| 7 | Marco Paolo Salvatore MUSOLINO | SI |
| 8 | Carmen LUCISANO | SI |
| 9 | Giovanni TRAPANI | SI |
| 10 | Domenica VITALE | SI |
| 11 | Giuseppe Domenico MORABITO | SI |

PRESENTI N. 10 ASSENTI N 0 (*)

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4°, lett. A) del D.Lgs. 267/2000 - T.U.E.L.) il Segretario Comunale **Dott.ssa Assunta M. Neri.**

Il Sindaco-Presidente, premesso che, essendo il numero dei Consiglieri presenti di 9 oltre il Sindaco, su n. 10 consiglieri assegnati al Comune (oltre al Sindaco) e su n. 10 Consiglieri in carica (oltre il Sindaco), l'adunanza è legale, dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'argomento descritto in oggetto, premettendo di aver acquisito il parere dei Responsabili competenti, rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. unitamente alla attestazione della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000., ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. .,nel testo riportato dopo il presente deliberando.

*Si dà atto che alle ore 12,58 è arrivato il Consigliere Penna. Pertanto, adesso, il numero dei consiglieri presenti è 10 (oltre il Sindaco).

Sentita la relazione del Presidente in merito all'oggetto, il quale illustra il contenuto della proposta deliberativa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 in data 05/02/2020 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 redatto secondo lo schema all. 9 al D. Lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 27.11.2020 si è approvato l' assestamento generale e la salvaguardia equilibri del bilancio 2020;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 30/06/2020 si è deliberata la ratifica della deliberazione di giunta comunale n. 59 in data 30/03/2020 di variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2020/2022, adottata ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;
- La Giunta Comunale ha inoltre approvato il P.E.G., piano degli obiettivi, piano della performance anno 22020 con Deliberazione n. 11 in data 21.02.2020;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi", con il quale è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del decreto in parola, "Le Regioni e gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale".

ATTESO che la suddetta riforma è un tassello fondamentale della generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall'esigenza di garantire il monitoraggio e il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;

TENUTO CONTO che l'applicazione del nuovo ordinamento contabile determina un forte impatto gestionale e organizzativo sugli enti, con conseguente incremento del carico di lavoro non solo per il servizio finanziario ma in capo a tutti i servizi, in quanto richiede l'applicazione di nuove regole, la revisione dei processi lavorativi, l'adozione di nuovi schemi e di nuovi documenti contabili e implica numerose competenze in materia contabile da parte degli organi coinvolti, con un notevole sforzo di aggiornamento normativo;

RICORDATO sinteticamente che l'applicazione della riforma richiede obbligatoriamente per tutti gli enti:

- l'approvazione del documento unico di programmazione ai sensi dell'art. 170, D.Lgs. n. 267/2000;
- l'adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici;

- l'applicazione completa della codifica della transazione elementare a ogni atto gestionale e in particolare a tutti i titoli di incasso e di pagamento trasmessi al tesoriere comunale;
- l'adozione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 e allegato n. 6 del d.Lgs. n. 118/2011;
- l'adozione della contabilità economico-patrimoniale;

RILEVATO invece che, per i comuni fino a 5.000 abitanti, in considerazione delle maggiori difficoltà gestionali connesse alle ridotte dimensioni:

- 1'art. 232, c. 2, D. Lgs. n. 267/2000, come modificato da ultimo dall'art. 57, c. 2-ter, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, prevede la possibilità di esercitare, in via definitiva, l'opzione per non tenere la contabilità economico-patrimoniale "Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale ((...)). Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011.";
- l'art. 233 bis, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato da ultimo dall'art. 1, c. 831, L. 30 dicembre 2018, n. 145, prevede la possibilità di non predisporre il bilancio consolidato: "Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 novembre 2020, che testualmente enuncia: "La delibera di giunta concernente la decisione di avvalersi della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale ai sensi dell'art. 232, comma 2, del TUEL, è trasmessa alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'art. 13 della legge n. 196 del 2009;

CONSIDERATO che gli enti che non tengono la contabilità economico patrimoniale non possono elaborare il bilancio consolidato, tale delibera rappresenta anche l'esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis, comma 3, del TUEL.";

VISTO il resoconto della riunione della commissione Arconet del 20 gennaio 2021, in cui si chiarisce che la validità della delibera inviata per esercitare la facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale sotto intende anche l'esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato in quanto l'ente che non ha tenuto la contabilità economico patrimoniale ufficiale è impossibilitato a redigere il bilancio consolidato che può essere considerato non attendibile;

VISTO, inoltre, l'ulteriore chiarimento riportato nel resoconto sopra richiamato per cui decorrere dal rendiconto 2020, la validità della delibera inviata alla BDAP concernente la facoltà di cui all'art. 232, comma 2 del TUEL si estende fino all'esercizio in cui l'ente delibera di voler iniziare a tenere la contabilità economico patrimoniale o in caso di perdita dei presupposti della popolazione per poter esercitare tale facoltà;

VISTO il comma 3 dell'art. 233-bis del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal comma 831 dell'art. 1 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di bilancio 2019), che recita: "Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato.";

CONSIDERATO che, in base al comma 2 dell'art. 156 del TUEL, per la sopra richiamata disposizione occorre fare riferimento alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per i comuni secondo i dati dell'ISTAT e all'ultima popolazione disponibile per i Comuni di nuova istituzione;

CONSIDERATO che la popolazione residente del Comune di Santo Stefano in Aspromonte, rilevata ai sensi del predetto comma 2 dell'art. 156 del D. Lgs. n. 267/2000, è inferiore ai 5.000 abitanti;

RILEVATO che il bilancio consolidato rappresenta la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate;

VISTO il vigente D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art.42 relativo alle attribuzioni del Consiglio Comunale;

CONSIDERATO che, al fine di esercitare la facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del TUEL, è necessaria un'apposita deliberazione del Consiglio Comunale, non solo perché è l'organo deputato all'approvazione del rendiconto della gestione, ma anche in relazione al fatto che il principio contabile all. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011, al paragrafo 9.1, prevede che "i prospetti riguardanti l'inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio dell'esercizio di avvio della nuova contabilità, riclassificati e rivalutati (...) sono oggetto di approvazione del Consiglio";

EVIDENZIATO che, al fine di esercitare la facoltà prevista dal comma 3 dell'art. 233-bis del D. Lgs. n. 267/2000, è necessaria un'apposita deliberazione del Consiglio Comunale, Organo deputato all'approvazione del bilancio consolidato;

RITENUTO di doversi avvalere della predetta facoltà di cui al comma 3 dell'art. 233-bis del D. Lgs. n.267/2000, per il bilancio consolidato 2020, in quanto allo stato attuale tale documento, con riferimento agli enti e le società che rientrano nel perimetro di consolidamento del Comune, non presenta una valenza informativa significativa;

RILEVATO che la presente deliberazione, con la quale il Consiglio Comunale esercita una facoltà prevista dalla legge, non necessita del parere dell'Organo di revisione;

RICHIAMATO il vigente funzionigramma comunale;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal competente Responsabile di Servizio, ai sensi dei vigenti artt. 49, comma 1 e 147 bis comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Il Sindaco, successivamente mette in votazione il punto all'ordine del giorno.

Con votazione palese ed unanime, come di seguito espressa nei modi di legge:

Consiglieri presenti n. 10 (oltre il Sindaco) - Assenti n. 0- Votanti n. 11 Astenuti n. 0- Favorevoli n. 11 - Contrari n. 0

DELIBERA

Richiamate le premesse a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 1. Di avvalersi, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, della facoltà prevista dall'art. 233-bis, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato da ultimo dall'art. 1, c. 831, L. 30 dicembre 2018, n. 145, che consente agli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di non predisporre il bilancio consolidato;
- **2. Di avvalersi**, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, della facoltà prevista dall'art. 232, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato da ultimo dall'art. 57, c. 2-ter, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, rinviando al 2021 l'adozione della contabilità economico-patrimoniale ex D. Lgs n. 118/2011 e s.m.i.;
- 3. Di dare atto che il primo rendiconto di affiancamento della contabilità economico- patrimoniale ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e s.m.i. alla contabilità finanziaria sarà pertanto quello relativo all'esercizio 2021;
- **4. Di dare atto** che al rendiconto 2020 verrà allegato uno schema semplificato della situazione patrimoniale al 31 dicembre 2020 redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per gli affari regionali;
- **5. Di trasmettere** detta deliberazione al sistema BDAP al fine di assolvere all'obbligo informativo dettato dall'articolo 9, comma 1-quinquies, del D.L. 113/2016, ai sensi del già citato Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 novembre 2020;
- **6. Di trasmettere** il presente provvedimento a tutti i responsabili di servizio ed all'organo di revisione economico-finanziaria;

Successivamente,

Visto l'art 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000

Considerata l'urgenza di provvedere per i motivi di cui in premessa

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione unanime e palese su 11 voti favorevoli, n. 0 astenuti , n. 0 contrari su n. 11 votanti e n. 10 consiglieri presenti (oltre il Sindaco).

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica (art. 49 e 147 bis D. Lgs. 267/2000 s.m.i.)
Il Responsabile dell'Area Finanziaria f.to Dott. Cosimo Forgione

PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità contabile (art. 49 e 147 bis D. Lgs. 267/2000 s.m.i.)
Il Responsabile dell'Area Finanziaria f.to Dott. Cosimo Forgione

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

| f.to Dott. Francesco Malara | f.to Dott.ssa Assunta M. NERI |
|---|---|
| | |
| Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che l 20/07/2021 al 04/08/2021 (prot. /). | la presente deliberazione viene affissa all' Albo Pretorio dal |
| Data 20/07/2021 | L'Addetto alla pubblicazione f.to Angela Musolino |
| Reg. di Pubblicazione n. 364 | 1.to Angela Wusoimo |
| Il sottoscritto, Segretario Comunale, inoltre, | |
| | ATTESTA |
| che la presente deliberazione - è stata affissa all'albo pretorio Comunale il 2 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000); | 20/07/2021 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. |
| Lì 20/07/2021 | W. SPODDEL DIO GOMENIA DE |
| | IL SEGRETARIO COMUNALE f.to Dott.ssa Assunta M. NERI |
| Il sottogoritto Sagretorio Comunale ineltre | |
| Il sottoscritto, Segretario Comunale, inoltre, | ATTESTA |
| NON SOTTOPOSTA AL CONTROLLO | |
| 1. che la presente deliberazione è divenuta esec | |
| dichiarata immediatamente eseguibile (art. | |
| | azione (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000); |
| per quindici giorni consecutivi dal | me prescritto dall'art. 124, comma I, del T.U. n. 267/2000, al |
| per quindier giorni consecutivi dai | ai |
| | IL SEGRETARIO COMUNALE f.to Dott.ssa Assunta M. NERI |
| Copia conforme all'originale per uso amministrat | tivo. |
| | |
| Santo Stefano in Aspromonte, lì | |
| | IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Assunta M. NERI |